



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 225

DEL 17/07/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **12:10** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO	Si	
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA		Si
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA		Si
ASSESSORE	LATTANZI ATILIO	Si	
ASSESSORE	PANTALONI FRANCESCA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 2

Presiede il SINDACO **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025 E
DISPOSIZIONI PER AREA DEI SEGRETARI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 26/03/2025 avente per oggetto: “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.*”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: “*Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027, del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni*”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)*”;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, e successive modificazioni;
- il D.lgs. 165/2001 Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
- il D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il CCNL Funzioni Locali – Area Dirigenza, stipulato in data 17 dicembre 2020 ed il CCNL 16 luglio 2024, i quali disciplinano tempi e procedure per l’attivazione della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale nr. 235 del 07/08/2024 con la quale si è provveduto alla designazione dei membri della delegazione trattante di parte pubblica come indicato all’art. 7, comma 4, del surrichiamato CCNL individuando i seguenti componenti:

- Segretario Generale pro tempore, con funzioni di Presidente;
- Dirigente di un Settore Tecnico pro tempore, in qualità di componente;
- Dirigente del Settore Finanziario, in qualità di componente;

PREMESSO che:

- il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dell’art. 57 del C.C.N.L. stipulato in data 17 dicembre 2020 e risultano suddivise in:
 - a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
 - b) gli incrementi delle risorse stabili disposti dall’art. 39, comma 1 del C.C.N.L. 16 luglio 2024
 - c) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
 - d) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - e) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;

f) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

PRESO ATTO che:

- in adesione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018, e s.m.i., *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";
- non sono conseguentemente soggetti al limite del salario accessorio 2016:
 - gli incrementi previsti dall'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018
(1,53% del monte salari 2015 della dirigenza)
 - gli incrementi previsti dall'art. 39, comma 1, del CCNL 2019-2021
(2,01% del monte salari 2018 del personale di qualifica dirigenziale);

VISTI:

- l'art. 33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente dispone: *"[...]. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17 aprile 2020 che chiarisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

PRESO ATTO che:

- il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 179877 del 01.09.2020, reso sull'applicazione – per il comparto sanità - dello stesso art. 33, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 34/2019, e s.m.i., fornisce istruzioni in merito alle modalità applicative da seguire per

calcolare l'adeguamento del limite del salario accessorio 2016, avuto riguardo alle disposizioni di legge appena innanzi menzionate;

- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite dell'apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite"*;
- il numero dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato del Comune di Ascoli Piceno in servizio al 31.12.2018 era pari a 7 unità – n. 5 unità a tempo indeterminato e 2 unità ex art. 110, comma 1 – (calcolo eseguito attenendosi alle indicazioni contenute nel precitato parere MEF-RGS protocollo n. 179877 del 01.09.2020);
- nel PIAO 2025-2027, Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, adottato dall’Ente non risulta la previsione per l’anno 2025 di reclutamenti di unità di personale dirigenziale, e che pertanto, l’ente non dovrà procedere all’integrazione del fondo per l’indennità di posizione e risultato per il personale dirigente in quanto la consistenza di personale per l’anno 2025 non risulterà superiore rispetto all’annualità 2018;

ATTESO che, il Dirigente del servizio risorse umane, dovrà procedere, a seguito della presente deliberazione alla costituzione del fondo salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2025, secondo l’allegato A) predisposto dal Servizio Risorse Umane, che con il presente atto si intende integralmente richiamato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, pertanto, necessario impartite direttive onde procedere alla costituzione della parte variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo al personale di qualifica dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno, come di seguito indicato:

1. di incrementare detto Fondo, a norma delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 3, del CCNL 16.07.2024 per un ammontare pari allo 0,22% monte salari 2018 relativo ai dirigenti del Comune di Ascoli Piceno stante l’esigenza di adeguare opportunamente il trattamento economico del personale in specie alle competenze supplementari richieste ed alle conseguenti, maggiori responsabilità gestionali.
Che tale incremento corrisponde a un importo complessivo di €. 1.499,27, per l’anno 2025 somma che il Comune di Ascoli Piceno – avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, considerando al contempo anche i relativi oneri riflessi - ha la possibilità di stanziare integralmente, al fine di incrementare le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali;
2. di prevedere l’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 D.Lgs. n. 36/2023, al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 e in virtù del Regolamento comunale, approvato con Delibera di Giunta n. 205 del 08/07/2025 recante norme per la formazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 45 ed Allegato I.10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 come modificato dal DLgs 31 dicembre 2024 n. 209;
3. di prevedere ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 24/12/2019 le risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della Legge 145/2018, dando atto che tali risorse non rientrano nel limite di cui all’art. 23, comma 2 del Dlgs n. 75/2017;

RITENUTO incrementare - ai sensi dell’art.61, comma 3 CCNL 16.07.2024 ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, le risorse destinate alla retribuzione di risultato del Segretario Generale di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali, che corrisponde a un importo complessivo di €. 207,06, riferito all’esercizio in corso;

CONSIDERATO che:

- le risorse del fondo dei dirigenti sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2025 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;

- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2025 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2026);
- Di condizionare l'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto previsto dalle norme dei CCNL Area della Dirigenza Funzioni Locali:
 - a. alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - b. al miglioramento delle prestazioni derivanti dal raggiungimento degli obiettivi certificati dalla relazione sulla performance del Nucleo di Valutazione;

TENUTO CONTO che:

- l'Amministrazione Comune di Ascoli Piceno rispetta gli equilibri (c.d. "pareggio di bilancio") di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, e sm.i., come rilevato in ultimo anche nel rendiconto della gestione 2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20/05/2025;
- il predetto fondo dovrà rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 ed il limite del salario accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

PRESO ATTO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 390 del 09/12/2024 è stato approvato il sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 60 CCNL 16/07/2024 e i criteri di attribuzione e misura della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 61 comma 2 bis del surrichiamato CCNL;
- con decreto del Sindaco n. 51 del 31/12/2024, si è data applicazione ai criteri fissati con la surrichiamata delibera di Giunta;

RILEVATO che:

- la somma della retribuzione di posizione del Segretario Generale così come stabilita dal decreto sindacale n. 51/2024 e della retribuzione di risultato, determinata su una ipotesi di valutazione piena al 15% del monte salari 2025, risulterebbe superiore al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (limite 2016);
- al fine del rispetto del "tetto del 2016" ai sensi dell'art. 23, comma 2, del DLgs n. 75/2017, inteso come somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (personale di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali), di stabilire in sede di contrattazione integrativa una riduzione del fondo della dirigenza per la maggiorazione della retribuzione di posizione e risultato del Segretario Generale, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della retribuzione accessoria prevista dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, fermo restando l'assicurazione della componente la retribuzione di risultato della dirigenza non inferiore al limite del 15% richiesto dalla normativa.

DATO ATTO che:

- con il decreto sindacale n. 50 del 31/12/2025 è stato attribuito al Segretario Generale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'incarico ad interim della posizione dirigenziale del Settore 2 che risulta temporaneamente privo di titolare;
- per lo svolgimento del suddetto incarico, così come previsto dall'art. 64 del CCNL Area Funzioni Locale del 16 Luglio 2024 e recepito dall'art. 10 del CCI Normativo 2024/2026 approvato in data 30 dicembre 2024, al Segretario Generale è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale del 30% - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico - stabilita presso l'ente dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 35, comma 1, lett. c);
- l'importo di cui sopra è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 (Fondo dirigenti);
- l'importo derivante dall'applicazione della presente disciplina deve essere comunque collegato alla performance del segretario ed erogata solo all'esito della procedura di valutazione della performance stessa;

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI parte economica) del personale dirigente anno 2025 dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti ai seguenti risultati:

1. miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;

2. accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale dirigente;
3. valorizzazione dell'indennità di risultato nella misura prevista nel contratto e legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti in servizio;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il sistema di valutazione per la pesatura dell'indennità di posizione del personale dirigente del Comune di Ascoli Piceno, modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 30 dicembre 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 28 novembre 2024, così come modificata dalla successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 20 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la nuova Macrostruttura dell'Ente vigente dal 1° gennaio 2025,
- il decreto sindacale nr. 50 del 31/12/2024 con il quale vengono conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 08/07/2025;
- il Regolamento sugli incentivi per la gestione delle entrate (IMU e TARI), adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 08/07/2025;

RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo normativo ed economico per il triennio 2024-2026 stipulato in data 30 dicembre 2024;

RITENUTO che l'amministrazione comunale intende procedere all'approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente del comune di Ascoli Piceno per il triennio 2024-2026 – aggiornamento economico 2025 – dando alla delegazione trattante di parte pubblica di provvedere a tal fine recependo le novità normativa introdotte dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 luglio 2024;

DATO ATTO che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

VISTI:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”;
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato la richiesta;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d. lgs 118/2011 che prevede *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*;

DATO ATTO che sarà data dovuta informazione alle OO.SS. rappresentative della dirigenza;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RITENUTO di dover fornire al Dirigente del Servizio Risorse Umane gli indirizzi per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2025 e al Segretario Generale quale presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica gli indirizzi per la contrattazione del riparto del fondo;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti oltre oneri ed IRAP, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, e che tali somme sono contenute negli stanziamenti assegnati al Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo nel bilancio di previsione 2025-2027;

DATO ATTO, altresì, che il Dirigente del Servizio Risorse Umane provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il CCNL relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020;

VISTO il CCNL relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali del 16/07/2024;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato da parte del Dirigente del Settore Risorse Umane ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato da parte del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di richiamare e condividere quanto in premessa specificato per farne parte integrante e sostanziale;

- di incrementare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, a norma delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 3, del CCNL 16.07.2024 per un ammontare pari allo 0,22% monte salari 2018 relativo ai dirigenti del Comune di Ascoli Piceno;
- di prevedere l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 D.Lgs. n. 36/2023, al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 così come indicato nel riepilogo "incentivi per funzioni tecniche anno 2025 – primo trimestre", predisposto dal dirigente del Settore VI a seguito di ricognizione di tutti i Settori, tale importo è stato riportato nell'allegato A) alla presente Deliberazione, che con il presente atto si intende integralmente richiamato per farne parte integrante e sostanziale;
- di prevedere l'incentivo per il recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 145/2018, dando atto che tali risorse non rientrano nel limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 così come indicato nell'allegato A) alla presente Deliberazione, che con il presente atto si intende integralmente richiamato per farne parte integrante e sostanziale;;
- di dare atto e far rilevare che l'importo di cui all'art. 39, comma 3, del CCNL 16.07.2024 non rientra nel limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;
- di stabilire le linee di indirizzo alle quali dovrà la Delegazione Trattante di parte pubblica nel corso delle trattative con la controparte sindacale, ai fini della stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente per l'anno 2025, impartendo le seguenti direttive da seguire nella trattativa da condurre con la parte sindacale in materia di utilizzo e destinazione del fondo anno 2025:
- Di condizionare l'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto previsto dalle norme dei CCNL Area della Dirigenza Funzioni Locali:
 - a. alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - b. al miglioramento delle prestazioni derivanti dal raggiungimento degli obiettivi certificati dalla relazione sulla performance del Nucleo di Valutazione;

- in merito alla gestione della trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI parte economica) del personale dirigente anno 2025 dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti ai seguenti risultati:
 1. miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
 2. accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale dirigente;
 3. valorizzazione dell'indennità di risultato nella misura prevista nel contratto e legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti in servizio;
- di incrementare - ai sensi dell'art.61, comma 3 CCNL 16.07.2024 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, le risorse destinate alla retribuzione di risultato del Segretario Generale di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali, tale incremento non rientra nel limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;
- di riconoscere al Segretario Generale la retribuzione di posizione e di risultato così come stabilito dal decreto del Sindaco n. 51 del 31/12/2024, prevedendo la possibilità in sede di contrattazione integrativa della riduzione del fondo della dirigenza al fine del rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- di riconoscere al Segretario Generale a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di attribuzione di incarico dirigenziale ad interim di cui al decreto sindacale n. 50 del 31/12/2025, un importo determinato sulla base della percentuale del 30% - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico - stabilita presso l'ente dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 35, comma 1, lett. c);
- di dare atto che la spesa inherente al presente provvedimento sarà impegnata sui corrispondenti Capitoli di spesa inerenti il Fondo dei Dirigenti e i Capitoli del trattamento economico del Segretario Generale dal Dirigente del Servizio Risorse Umane con atto proprio a valere sul Bilancio 2025/2027;
- di inviare la proposta di CCDI annualità 2025 definita in Delegazione Trattante al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- di dare atto altresì che il Fondo per le risorse decentrate 2025 del personale dirigente dovrà rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. dei dirigenti contrattualmente previste;
- di individuare nel dirigente del Servizio Risorse Umane il responsabile del procedimento relativo al presente atto;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere nei termini indicati dalla contrattazione collettiva nazionale all'avvio della contrattazione collettiva decentrata;



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 4 del 07/07/2025

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025 E DISPOSIZIONI PER AREA DEI SEGRETARI COMUNALI.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE SEGRETERIA GENERALE/Servizio Anticorruzione,
Programmazione, Controlli e Formazione**

PECORARO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 4 del 07/07/2025

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA – INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025 E DISPOSIZIONI PER AREA DEI SEGRETARI COMUNALI.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 17/07/2025 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Mattioli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

PROSPETTO DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025

FONDO EX ART. 57 CCNL 17.12.2020 E CCNL 16.07.2024

limite fondo art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2018 - fondo dirigenti anno 2016			€ 400.000,00 a)
Risorse STABILI soggette al limite 2016			
ART. 57 - Comma 2 - lettera a) - CCNL 2020			€ 400.000,00
Unico importo annuale nel quale sono confluite tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato ne			
ART. 57 - Comma 2 - lettera c) - CCNL 2020			€ 224,25
Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità			
ART. 57 - Comma 2 - lettera c) - CCNL 2020 una tantum			€ 0,00
Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mesi superiori a quindici			
ART. 57 - Comma 2 - lettera e) - CCNL 2020			€ 0,00
Risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispetti			
Risorse adeguamento fondo scelte organizzative e gestionali (quota variabile)			€ 0,00
Totale risorse STABILI soggette al limite			€ 400.224,25
Risorse STABILI non soggette al limite 2016			
ART. 56 – Commi 1 e 2 - CCNL 2020			
Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 a decorrere dall'01.01.2018; finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato (monte salari 2015 €. 816.749,00 tab. 12 e 13 cont			€ 12.496,26
ART. 39 - Comma 1 – CCNL 2024			
Incremento del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dall'01.01.2021; finanzia incremento valore retribuzione di posizione e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato (monte salari 2018 €. 681.487,00 tab. 12 e 13 conto annuale			€ 13.697,89
Totale risorse STABILI non soggette al limite 2016			€ 26.194,15
Ulteriori risorse non soggette al limite 2016			
ART. 57 – Comma 3 - CCNL 2020			€ 0,00
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate			
ART. 33 D.L. n. 34/2019 assunzione T.I. sostenibilità spesa			€ 0,00
Quota ad incremento con riferimento al personale dirigente in servizio al 31.12.2018			
ART. 39 - Comma 3 – CCNL 2024			
Incremento (facoltativo) non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 (art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021)			€ 1.499,27
Incrementi retribuzione accessoria differenti da quelli sopra elencati			€ 0,00
Totale ulteriori risorse non soggette al limite 2016			€ 1.499,27
Risorse VARIABILI non soggette al limite 2016			
Risparmi da piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4-5-6 d.l. n. 98/2011			€ 0,00
Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (art. 9, comma 3, DL n. 90/2014)			€ 0,00
Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (art. 9, comma 6, DL n. 90/2014)			€ 0,00
Risorse da recupero evasione IMU e TARI ex art. 1, comma 1091 legge n. 145/2018			€ 20.000,00
Risorse art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 - Incentivi funzioni tecniche			€ 93.400,27
Incrementi retribuzione accessoria per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate			€ 0,00
Totale risorse VARIABILI non soggette al limite 2016			€ 113.400,27
Risorse VARIABILI soggette al limite 2016			
Art. 57, c. 2, lett. b) e d) - CCNL 2020			
Quota proventi sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente ex art. 208, comma 4, lett. c) e comma 5 D.Lgs n. 285/1992, finalizzata all'erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei ser			€ 0,00
Incrementi variabili differenti da quelli sopra elencati			€ 0,00
Totale risorse VARIABILI soggette al limite 2016			€ 0,00
Decurtazioni			
Decurtazione consolidata – seconda parte art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014) art. 1, c. 456, legge n. 147/2013			€ 0,00
Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 4 del D.L. n. 16/2014)			€ 0,00
Riduzioni per recupero fondi anni precedenti (art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001)			€ 0,00
Riduzione Fondo Dirigenti a valere del Fondo del Segretario Comunale			€ 0,00
Decurtazione per applicazione dell'art. 23 e del D.Lgs. n. 75/2017 (superamento "tetto" 2016)			€ 224,25
Totale decurtazioni			€ 224,25
TOTALE GENERALE FONDO DIRIGENTI ART. 57 CCNL 2016-2018 INTEGRATO ART. 39 CCNL 2019-2021			€ 541.093,69
TOTALE RISORSE SOGGETTE LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017 ANNO 2025			€ 400.000,00
DIFFERENZA RISPETTO AL FONDO ANNO 2016 (a-b)			€ 0,00

b)